

INTIMAZIONE

19 FEB. 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 22 novembre 2018 del Municipio del Comune di Riviera postulante l'approvazione del nuovo Regolamento canalizzazioni (Regolamento);

preso atto che:

- Il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 4 ottobre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole del 21 dicembre 2018 dell'Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento canalizzazioni del Comune di Riviera.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente risoluzione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Riviera.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Riviera, Piazza Grande 1, 6703 Osogna;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi (dt-spaas@ti.ch).

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

